



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Ambiente

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461-493202 - Fax 0461-493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL
CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI
COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI
COMPENSORI PROVINCIALI
LORO SEDI

AI
PARCHI PROVINCIALI DI
PANEVEGGIO-PALE DI S.
MARTINO E ADAMELLO-BRENTA
LORO SEDI

AL
PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO
BORMIO

ALLE
COMMISSIONI COMPrensORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **28 giugno 2005**

Prot. n. **3300 / 05** - 13 – II – PGM

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001 recante indirizzi per l'installazione di pannelli e collettori solari. Ulteriori precisazioni sulle condizioni per l'applicazione dei predetti indirizzi.

Su sollecitazione di alcune imprese che realizzano ed installano pannelli solari e fotovoltaici nonché al fine di fornire a molti comuni che periodicamente richiedono pareri sui criteri da seguire per autorizzare l'installazione dei pannelli predetti, con la presente nota si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti sui contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001, adottata in attuazione dell'articolo 99, comma 1, lettera e bis, della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato con l'articolo 14, comma 6, della legge collegata 2001 (L.P. 22 marzo 2001, n. 3) e della relativa circolare dell'Ufficio Affari amministrativi di data 23 ottobre 2001, prot. n. 6235/01-13-II-PGM.

1. IL DATO NORMATIVO

A titolo ricognitivo, si evidenziano di seguito le norme che disciplinano l'installazione dei pannelli e collettori solari:

- **disciplina urbanistica:** sono opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera h), della L.P. n. 22 del 1991 e successive modificazioni, i cui lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della DIA, salvo che l'installazione non sia connessa ad altre opere che richiedono la concessione e comunque previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta, come di seguito specificato;
- **disciplina paesaggistica:** nelle aree soggette a tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 93, per semplificare le procedure, la L.P. n. 3 del 2001, con una modifica all'articolo 99 della L.P. n. 22 del 1991 (autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale), ha attribuito la competenza ai comuni anche in questa materia (al posto delle CTC);

- **criteri della Giunta provinciale:** ai sensi della modifica legislativa di cui sopra, il rilascio delle autorizzazioni comunali è subordinato al rispetto di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1835 del 20 luglio 2001);
- **circolare del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Ufficio Affari amministrativi** di data 23 ottobre 2001, prot. n. 6235, con la quale sono state fornite ai comuni delle indicazioni sulle modalità applicative dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI

2.1. Finalità

La delibera della Giunta è orientata a contemperare l'interesse alla diffusione degli impianti, per favorire il risparmio energetico, con quello di tutela del paesaggio. Ad esempio, l'installazione generalizzata e priva di criteri di pannelli e collettori solari nei centri abitati del Trentino potrebbe comportare conseguenze negative rilevanti nel campo paesaggistico. I criteri hanno quindi la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo antenne, parabole, abbaini e finestre in falda, comprometta le tradizionali caratteristiche dei tetti trentini: la continuità, la linearità e l'omogeneità.

2.2. Criteri generali

Ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1835 del 20 luglio 2001, l'installazione dei pannelli e collettori solari può essere ritenuta compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e dei centri storici ed è quindi autorizzabile dai comuni, a condizione che siano osservati i seguenti criteri generali:

- a) i pannelli dovranno risultare meno visibili possibile e la loro collocazione nelle zone di maggior pregio paesaggistico e nei centri storici deve, per quanto possibile, essere evitata;
- b) dovranno essere adagiati sulle falde del tetto, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo le falde meno esposte alla vista (comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud);
- c) il serbatoio dovrà essere posizionato, **di norma**, al di sotto del pacchetto di copertura del tetto;
- d) sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto, **possono tuttavia essere posizionati sopra il manto di copertura**, alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di assoluta e dimostrata **impraticabilità tecnica di altre soluzioni**;
 - 2) previa verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto;
 - 3) su edifici non inseriti nei centri storici e comunque non classificabili come edilizia tradizionale e non caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte.

2.3. Criteri specifici

1. **Collocazione.** Per essere meno visibili e quindi per conseguire un risultato paesaggisticamente accettabile, i pannelli dovranno essere:
 - 1.1 APPOGGIATI COMPLETAMENTE sul manto di copertura, evitando di far loro assumere pendenze e orientamenti diversi per i quali siano necessari quei supporti che risultano anch'essi molto visibili.
 - 1.2 INSERITI nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue. Questa modalità può essere utilizzata in edifici di nuova costruzione.
 - 1.3 COLLOCATI in supporti idonei a fianco dell'edificio. Questa modalità può riguardare edifici isolati, nuovi o esistenti, con spazi di pertinenza adeguati. E' la preferibile dal punto di vista paesaggistico.
2. **Disposizione.** I pannelli:
 - 2.1 dovranno dare origine ad una CONFIGURAZIONE EQUILIBRATA che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
 - 2.2 dovranno presentare una FORMA GEOMETRICA semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli,: un rettangolo, un quadrato;
 - 2.3 dovranno evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei.
3. **Edificio interessato.** Occorre distinguere tra edilizia storica e recente:
 - 3.1 EDILIZIA RECENTE: con il rispetto dei punti 1 e 2 non dovrebbero generarsi grossi problemi di inserimento paesaggistico.
 - 3.2 **EDILIZIA STORICA:** riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione.
E' il tessuto rispetto al quale i pannelli risultano generalmente estranei e spesso incompatibili. **Per questo la loro collocazione viene esclusa.**
L'individuazione di nuclei storici con il sistema delle coperture poco visibile e poco omogeneo o la delimitazione di porzioni di tessuto storico in cui l'installazione dei pannelli potrebbe essere paesaggisticamente tollerabile, saranno possibili se all'interno di uno studio complessivo inserito nel P.R.G.

Come risulta evidente dai contenuti della deliberazione n. 1835 del 20 luglio 2001 riportati testualmente sopra, la sola esclusione di principio nella collocazione dei pannelli e collettori riguarda i centri storici, salva la possibilità di precisare mediante i PRG in quali casi ciò può essere ritenuto compatibile.

In tutti gli altri casi i criteri consentono invece l'installazione, ivi compresa la collocazione degli accumulatori o bollitori-scambiatori sulla falda del tetto, qualora sia dimostrata l'impraticabilità tecnica di altre soluzioni, con la sola esclusione dei fabbricati classificabili come edifici tradizionali di montagna (secondo i principi dell'articolo 24 bis della L.P. n. 22 del 1991) e di quelli ricadenti nelle aree di tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone esposte paesaggisticamente. Si evidenzia che quest'ultime esclusioni rappresentano l'eccezione rispetto alla norma e che quindi la presenza di queste condizioni va dimostrata e motivata adeguatamente nel provvedimento di diniego in quanto derogano al principio generale che ammette invece l'installazione in falda anche dei serbatoi, ancorché nel rispetto di determinate condizioni (verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto di copertura).

Si precisa altresì che l'impraticabilità tecnica di seguire altre soluzioni deve ritenersi sussistere, ammettendo l'installazione del serbatoio sulla falda, nei casi in cui il **sottotetto non è praticabile ovvero risulta abitato e presenta altezze interne non idonee alla collocazione dell'accumulatore sotto falda.**

Confidando di aver fornito le ulteriori indicazioni richieste per una corretta applicazione delle disposizioni provinciali in materia intese a contemperare l'interesse alla diffusione degli impianti per favorire il risparmio energetico con quello di tutela del paesaggio, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'ASSESSORE
- Mauro Gilmozzi -